

Argomento:

Ferie

Testo del quesito:

Il segretario che ha svolto un incarico ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 165/2001, può fruire delle ferie maturate e non godute durante tale periodo, una volta cessata l'attività in questione?

Risposta:

Il cosiddetto principio del "trascinamento" delle ferie, per effetto del quale il segretario porta con sé le ferie maturate in precedenza e non godute, si applica ai segretari comunali e provinciali esclusivamente nei casi in cui, stante la continuità ed unicità del rapporto di lavoro con questa *ex* Agenzia, si succedano - intervallati o meno da un periodo di disponibilità - diversi rapporti di servizio.

Così, ad esempio, il segretario titolare in un comune potrà usufruire delle ferie residue maturate e non godute anche nella diversa sede ove dovesse essere successivamente nominato titolare, ovvero nell'ambito del rapporto di lavoro con l'*ex* Agenzia nel caso in cui fosse collocato in disponibilità.

Allo stesso modo, il segretario in disponibilità avrà diritto a godere dei residui giorni di ferie nell'amministrazione ove fosse nominato titolare.

Il caso in questione, tuttavia, configura la diversa fattispecie per cui il segretario viene collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 165/2001 per poter svolgere un incarico dirigenziale presso una diversa pubblica amministrazione.

In tale ipotesi viene sottoscritto un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato dal quale discendono un complesso di effetti giuridici ed economici totalmente avulsi dal rapporto di lavoro con l'*ex* Agenzia sospesi in seguito alla concessione dell'aspettativa e riattivatosi dopo la cessazione dell'incarico.

Il segretario, pertanto, non potrà fruire dei giorni di ferie maturati e non goduti durante tutto il periodo dell'incarico dirigenziale svolto presso l'altra pubblica amministrazione, né nel comune del quale dovesse assumere la titolarità, né nell'ambito del rapporto di lavoro con questa *ex* Agenzia quale segretario in disponibilità.

Si ritiene, altresì, che per gli stessi giorni, ricorrendone i presupposti di legge, possa essere richiesta la monetizzazione, trattandosi di cessazione di rapporto di lavoro.